



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 27 settembre 2013

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, in particolare
l'articolo 10, comma 1, lettera b) dello stesso, ai sensi del quale la durata della
dichiarazione dello stato di emergenza non può superare 180 giorni prorogabile
per non più di ulteriori 180 giorni;

CONSIDERATO che nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il
giorno 3 maggio 2013 il territorio della regione Emilia-Romagna è stato colpito da
un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose
precipitazioni di intensità tale da causare l'innescare di numerosi fenomeni di
dissesto idrogeologico ed idraulico;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013
e del 2 agosto 2013, con le quali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1
e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata dal decreto-legge
convertito n. 59 del 2012, è rispettivamente dichiarato per novanta giorni e
prorogato fino al 6 ottobre 2013 lo stato di emergenza in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed
il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 83 del 27 maggio 2013 recante: "Primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna.”;

ATTESO il dettato normativo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che fissa come tempo congruo per l'emergenza centottanta giorni non prorogabile per più di ulteriori centottanta giorni;

RITENUTO di dover adeguare temporalmente lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 e prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013;

VISTA la nota del 19 settembre 2013 della Regione Emilia-Romagna;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la durata della proroga dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 2 agosto 2013, è estesa di ulteriori 120 giorni.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2013

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri